

Regolamento d'esame concernente l'esame professionale di Capo d'azienda economia carnea

Modifica del 25 GEN 2016

L'organo responsabile,

visto l'articolo 28 cpv 2 della legge federale sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002¹,

decreta:

I

Il regolamento d'esame concernente l'esame professionale di 02.10.2013 di capo d'azienda economia carnea viene modificato nel seguente modo:

6.4 Condizioni per il superamento dell'esame finale e per il rilascio dell'attestato professionale

6.41 L'esame finale si considera superato se

(...)

d) la nota complessiva della parte 2 dell'esame raggiunge almeno la media del 4.0.

¹ RS 412.10

II

Questa modifica entra in vigore con l'approvazione da parte della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI.

Zurigo, il 28. Dez. 2015

Unione Professionale Svizzera della carne UPSC

Il presidente:



Rolf Büttiker

Il direttore:



Dr. Ruedi Hadorn

Associazione Svizzera del personale della macelleria

Il presidente:



Albino Sterli

La direttrice:



Giusy Meschi

Questa modifica è stata accettata.

Berna, il 25 GEN 2016

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI



Rémy Hübschi
Capodivisione Formazione professionale superiore

Unione Professionale Svizzera della carne UPSC Associazione Svizzera del personale della macelleria ASPM

REGOLAMENT D'ESAME per

l'esame federale di professione di Capo d'azienda economia carnea

(modulare con esame finale)

Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, l'organo responsabile di cui al punto 1.2 emana il seguente regolamento d'esame:

1 DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Scopo dell'esame

Ambito del lavoro

I capi d'azienda economia carnea costituiscono l'interfaccia tra i loro superiori e i collaboratori, i clienti, i fornitori e i partner nel loro ambito di competenza. All'interno dell'ambito di competenza, essi assicurano un funzionamento ineccepibile delle attività quotidiane programmate.

Principali competenze operative professionali

I capi d'azienda economia carnea dispongono di conoscenze complete nell'ambito dell'economia carnea convenzionale e sostenibile. Le loro competenze spaziano dalla gestione dei collaboratori alle conoscenze di economia aziendale e comprendono un know-how approfondito nell'ambito della carne. Essi calcolano i prezzi dei prodotti e dei servizi dell'azienda, li vendono e commercializzano in modo professionale e contribuiscono alla trasformazione / all'ulteriore sviluppo dei prodotti e dei servizi. Essi organizzano la trasformazione della carne / la fabbricazione degli articoli di salumeria, dei prodotti salmistrati e traiteur, collaborando nella produzione. Per i capi d'azienda economia carnea è naturale rispettare le disposizioni in materia d'igiene, qualità, ambiente e sicurezza; essi fanno inoltre in modo che queste disposizioni vengano rispettate da tutti i collaboratori assegnati al loro ambito di lavoro. Nell'esecuzione del loro lavoro quotidiano, i capi d'azienda economia carnea as-

sumono un atteggiamento orientato verso i clienti e mantengono un punto di vista che tenga conto dell'economia aziendale.

Esercizio della professione

I capi d'azienda economia carnea lavorano in modo autonomo e responsabile e in accordo con i loro superiori. Le loro attività richiedono molta accortezza e un deciso orientamento verso la clientela. I capi d'azienda economia carnea lavorano con dei processi standardizzati, in costante accordo con i collaboratori e i superiori. Essi affrontano in modo flessibile gli eventi imprevisti, attenendosi sempre alle disposizioni aziendali e legali nonché alle esigenze degli acquirenti e dei clienti.

Contributo della professione alla società, all'economia, alla natura e alla cultura

Con il loro lavoro quotidiano i capi d'azienda economia carnea contribuiscono all'alimentazione di qualità e al piacere del mangiar bene di ciascun membro della società. L'artigianato dell'economia carnea ed il consumo di carne sono radicati per tradizione e cultura nella società elvetica. I capi d'azienda economia carnea sono rispettosi della vita e trattano gli animali con rispetto. Essi prendono tutte le misure necessarie per preservare gli animali da macello dallo stress e dai dolori inutili. I capi d'azienda economia carnea s'impegnano per una produzione di carne economica, socialmente ed ecologicamente sostenibile.

1.2 Organo responsabile

1.21 L'organo responsabile è costituito dalle seguenti organizzazioni del mondo del lavoro:

Unione Professionale Svizzera della carne UPSC
Associazione Svizzera del personale della macelleria ASPM

1.22 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera..

2 ORGANIZZAZIONE

2.1 Composizione della commissione per l'assicurazione della qualità

2.11 Tutti i compiti relativi all'assegnazione dell'attestato professionale vengono trasmessi ad una commissione per l'assicurazione della qualità (commissione AQ). La commissione AQ si compone di 5 membri aventi diritto al voto, 3 dei quali sono eletti dal Comitato centrale dell' UPSC e 2 dalla direzione dell' ASPM. Alle riunioni partecipano inoltre 1 rappresentante del Centro per la formazione dell'economia carnea svizzera ABZ e 1 rappresentante della Metzger Treuhand con voto consultivo. UPSC e ASPM possono decidere di comune accordo di aumentare il numero dei membri. I membri vengono eletti per un mandato di 4 anni.

2.12 La commissione AQ si costituisce da sé. Essa raggiunge il numero legale se la maggioranza dei membri aventi diritto di voto è presente. Le decisioni richiedono la maggioranza dei membri aventi diritto al voto presenti. In caso di parità di voti, decide la o il presidente.

2.2 Compiti della commissione AQ

2.21 La commissione AQ:

- a) emana le istruzioni per il presente regolamento d'esame e le aggiorna periodicamente;
- b) fissa le tasse d'esame;
- c) fissa la data e il luogo dell'esame finale;
- d) determina il programma dell'esame;
- e) organizza la preparazione dei quesiti dell'esame e svolge l'esame finale;
- f) nomina le esperte/gli esperti, provvede alla loro formazione e li convoca;
- g) decide in merito all'ammissione all'esame finale e, in caso di necessità, sull'eventuale esclusione dall'esame;
- h) determina i contenuti dei moduli e i requisiti per gli esami modulari;
- i) verifica l'ultimazione dei moduli, valuta l'esame finale e decide l'assegnazione dell'attestato professionale;
- j) si occupa di proposte e ricorsi;
- k) verifica periodicamente l'attualità dei moduli, organizza gli adeguamenti e fissa la durata di validità per le ultimazioni dei moduli;
- l) decide in merito al riconoscimento, risp. sul riconoscimento di altri esami e prestazioni;
- m) informa sulle proprie attività le istanze preposte e la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca et l'innovazione (SEFRI);
- n) si occupa dello sviluppo e dell'assicurazione della qualità e in particolare del regolare aggiornamento del profilo di qualificazione conformemente alle esigenze del mercato del lavoro.

2.22 La commissione AQ può assegnare i compiti amministrativi e la direzione ad un segretariato.

2.3 Notifica al pubblico / Vigilanza

2.31 L'esame finale ha luogo sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari, la commissione AQ può concedere delle deroghe.

2.32 La SEFRI riceve tempestivamente l'invito all'esame finale e la relativa documentazione.

3 PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE

3.1 Pubblicazione

3.11 L'esame finale è pubblicato almeno 4 mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.

3.12 La pubblicazione deve almeno indicare:

- le date degli esami;
- la tassa d'esame;
- il recapito per l'iscrizione;
- il termine d'iscrizione;
- le modalità di svolgimento dell'esame;

3.2 Iscrizione

All'iscrizione occorre allegare:

- a) l'elenco delle formazioni ed esperienze professionali precedenti;
- b) copie degli attestati e attestati di lavoro richiesti per l'ammissione agli esami;
- c) copie delle ultimazioni dei moduli / rispettivi attestati di equipollenza;
- d) lingua in cui si desidera dare l'esame;
- e) indicazione dei moduli opzionali e di approfondimento nei quali si dà l'esame;
- f) copia di un documento ufficiale con fotografia;
- g) Indicazione dell'azienda in cui s'intende eseguire l'esame pratico:

h) Indicazione dell'numero d'assicurazione sociale.

3.3 Ammissione

3.31 Sono ammessi all'esame finale coloro che

- a) sono in possesso di un attestato federale di capacità quale macellaio-salumiere/macellaia salumiera, macellaio/macellaia, impiegato /a del commercio al dettaglio del settore Economia carnea, tecnico/a dell'alimentazione oppure di un diploma equivalente.
- b) dopo il conseguimento degli attestati menzionati al capoverso a hanno accumulato tre anni di esperienza professionale nell'economia carnea
- c) hanno frequentato con successo il corso di formatore professionale e
- d) dispongono delle ultimazioni dei moduli, risp. delle attestazioni di equipollenza richieste.

È fatta riserva del pagamento della tassa d'esame entro i termini fissati al punto 3.41 .

3.32 Per l'ammissione all'esame finale occorre presentare le seguenti ultimazioni di moduli:

L'ultimazione di modulo dei moduli di base 11-14:

- Modulo di base 11: direzione
- Modulo di base 12: calcolo
- Modulo di base 13: assicurazione della qualità
- Modulo di base 14: trasformazione della carne / produzione

Tre ultimazioni di moduli dei seguenti 5 moduli opzionali 21-25:

- Modulo opzionale 21: acquisto / produzione
- Modulo opzionale 22: salumeria
- Modulo opzionale 23: prodotti salmistrati
- Modulo opzionale 24: Traiteur
- Modulo opzionale 25: Gastronomia

Un'ultimazione di modulo di un modulo d'approfondimento 31-33:

- Modulo d'approfondimento 31: produzione
- Modulo d'approfondimento 32: commercializzazione / vendita PMI
- Modulo d'approfondimento 33: vendita

Il contenuto e i requisiti dei singoli moduli sono fissati nelle descrizioni dei moduli delle organizzazioni responsabili (identificazione dei moduli, compresi i requisiti in fatto di attestati di competenza). Questi ultimi fanno parte delle istruzioni.

3.33 La decisione in merito all'ammissione all'esame finale è comunicata al candidato per iscritto almeno due mesi prima dell'inizio dell'esame. Ogni decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici.

Spese

3.41 Il candidato versa la tassa d'esame previa conferma della sua ammissione. La stesura dell'attestato professionale, l'iscrizione del nominativo del titolare nel registro dei titolari di attestato professionale e l'eventuale contributo per le spese di materiale sono soggetti a una tassa separata a carico dei candidati.

- 3.42 A chi, conformemente al punto 4.2, si ritira nei termini prescritti o deve ritirarsi dall'esame finale per motivi validi, viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese occorse.
- 3.43 Chi non supera l'esame finale non ha diritto ad alcun rimborso.
- 3.44 La tassa d'esame per i candidati ripetenti è fissata dalla commissione AQ, di caso in caso, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.
- 3.45 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante l'esame finale sono a carico dei candidati.

4 SVOLGIMENTO DELL'ESAME FINALE

4.1 Convocazione

- 4.11 L'esame finale si svolge
- in lingua tedesca se 10 candidati/e
 - in lingua francese se 3 candidati/e
 - in lingua italiana se 2 candidati/e
- che soddisfano le condizioni d'ammissione lo chiedono.
- 4.12 La candidata / il candidato viene convocata/o almeno 4 settimane prima dell'inizio dell'esame finale. La convocazione contiene le seguenti indicazioni:
- a) luogo e ora dell'esame finale nonché gli strumenti ausiliari autorizzati che si possono portare;
 - b) l'elenco delle esperte e degli esperti.
- 4.13 Le domande di ricasazione degli esperti devono pervenire alla commissione d'esame AQ almeno 3 settimane prima dell'inizio dell'esame e devono essere debitamente motivate. La commissione è tenuta a prendere i provvedimenti del caso.

4.2 Ritiro

- 4.21 Le candidate e i candidati hanno diritto a ritirare la loro iscrizione fino a 4 settimane prima dell'inizio dell'esame finale.
- 4.22 Passato questo termine, il ritiro deve essere giustificato per motivi validi.
- Sono considerati motivi validi:
- a) maternità;
 - b) malattia e infortunio;
 - c) lutto nella cerchia ristretta;
 - d) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.
- 4.23 Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione AQ i motivi del suo ritiro e giustificarli.

4.3 Mancata ammissione ed esclusione

- 4.31 I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, danno scientemente indicazioni false, inoltrano certificati di fine modulo appartenenti a terze persone o cercano in altri modi di ingannare la commissione AQ, non vengono ammessi all'esame finale.
- 4.32 È escluso dall'esame finale chi:
- a) utilizza ausili non autorizzati;

- b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
- c) tenta di ingannare i periti.
- d) mettono a rischio la propria salute o quella di terzi contravvenendo alle regole di sicurezza elementari.

4.33 L'esclusione dall'esame deve essere decisa dalla commissione AQ. Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame finale con riserva fino al momento in cui la commissione AQ non ha preso la sua decisione.

4.4 Sorveglianza degli esami, periti

4.41 L'esecuzione dei lavori d'esame scritti e pratici è sorvegliata da almeno una persona competente, la quale annota le proprie osservazioni.

4.42 Almeno due esperte / due esperti valuteranno il lavoro scritto dell'esame e concordano insieme il voto. Tra questi due esperti/e, al massimo uno/a potrà essere un/a docente ai corsi di preparazione all'esame.

4.43 Almeno due esperte / esperti si occuperanno degli esami orali e pratici, prendono degli appunti sul colloquio d'esame e sullo svolgimento dell'esame, valutano le prestazioni e stabiliscono insieme il voto. Al massimo una/o di queste esperte / esperti potrà essere un / a docente dei corsi di preparazione.

4.44 Parenti o superiori e collaboratori presenti o passati della candidata / del candidato non possono essere convocati all'esame in qualità di esperti.

4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note

4.51 In una riunione indetta al termine dell'esame, la commissione AQ decide in merito al superamento dello stesso. La persona in rappresentanza della SEFRI è invitata per tempo alla suddetta riunione.

4.52 I parenti, coloro che sono o sono stati superiori, collaboratori o colleghi del candidato, così come i suoi docenti dei corsi di preparazione devono essere ricusati al momento della decisione del conferimento dell'attestato professionale.

5 ESAME FINALE

5.1 Parti dell'esame

5.11 L'esame finale comprende le seguenti parti d'esame per più moduli e dura:

Parte dell'esame	Tipo d'esame	Durata	Vale	
1	Studio di un esempio	scritto	4 h	1
2	Giornata di pratica			2
	<ul style="list-style-type: none">• Modulo opzionale 1• Modulo opzionale 2• Modulo opzionale 3• Modulo di approfondimento	pratico pratico pratico pratico	ca. 3 h ca. 3 h ca. 3 h ca. 3 h	
		Totale	ca. 16 h	

5.12 Ogni parte d'esame può essere suddivisa in voci. La commissione AQ definisce questa suddivisione nelle direttive sul regolamento d'esame.

5.2 Esigenze d'esame

5.21 La commissione d'esame emana le disposizioni dettagliate sull'esame finale nelle direttive sul regolamento d'esame, conformemente al punto 2.21 lett. a. del regolamento.

5.22 La commissione AQ decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale dispensa dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento.

6 VALUTAZIONE E NOTE

6.1 Disposizioni generali

La valutazione dell'esame finale e delle singole parti d'esame viene espressa in note. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3 del regolamento.

6.2 Valutazione

6.21 Le note delle voci sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.3.

6.22 La nota di una parte d'esame è determinata dalla media delle note delle voci in cui si suddivide. Essa è arrotondata a un decimale. Se il metodo di valutazione non contempla note di voci, la nota della parte d'esame conseguita direttamente viene impartita conformemente al punto 6.3.

6.23 La nota complessiva è data dalla media ponderata delle note delle singole parti d'esame. Essa è arrotondata a un decimale.

6.3 Valore delle note

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Non sono ammesse note intermedie diverse dai mezzi punti.

6.4 Condizioni per il superamento dell'esame finale e per il rilascio dell'attestato professionale

6.41 L'esame finale si considera superato se
a) nel nota complessiva viene raggiunta almeno la media del 4.0,
b) nessun nota relativo ad una parte dell'esame si attestano sotto il 3.0.,
c) per ciascuna delle quattro posizioni della parte 2 dell'esame è stata raggiunta almeno la nota 3.0."

6.42 L'esame finale non è superato se il candidato

- a) non si ritira entro il termine previsto;
- b) non si presenta pur non avendo motivi validi;
- c) si ritira dopo l'inizio pur non avendo motivi validi;
- d) deve essere escluso dallo stesso.

6.43 La commissione AQ si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame finale per decidere circa il superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame ottiene l'attestato professionale federale.

6.44 La commissione AQ rilascia a ogni candidato un certificato d'esame finale, dal quale risulta almeno:

- a) la conferma dei certificati di fine modulo richiesti o delle attestazioni di equipollenza;

- b) le note delle singole parti d'esame e la nota complessiva dell'esame finale;
- c) il superamento o meno dell'esame finale;
- d) l'indicazione dei rimedi giuridici nel caso in cui non venga rilasciato l'attestato professionale.

6.5 Ripetizione

- 6.51 Chi non ha superato l'esame finale può ripeterlo due volte.
- 6.52 La ripetizione si limita solo alle parti d'esame nelle quali è stata fornita una prestazione insufficiente. La parte d'esame 2 deve invece essere ripetuta per ogni caso in cui il non superamento sia dovuto alla condizione posta al paragrafo 6.41, lettera c).
- 6.53 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame finale.

7 7 ATTESTATO PROFESSIONALE, TITOLO E PROCEDURA

7.1 Titolo e pubblicazione

- 7.11 L'attestato professionale federale è rilasciato su mandato della commissione AQ dalla SEFRI e porta le firme della direzione della SEFRI e della presidente o del presidente presidente della commissione AQ.
- 7.12 I titolari dell'attestato professionale sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:
 - **Betriebsleiter / Betriebsleiterin Fleischwirtschaft mit eidgenössischem Fachausweis**
 - **Chef / Cheffe d'exploitation avec brevet fédéral**
 - **Capo d'azienda economia carnea con attestato professionale federale**Per la traduzione in inglese si raccomanda Meat Operations Manager with Federal Diploma of Professional Education and Training.
- 7.13 I nominativi dei titolari dell'attestato professionale sono iscritti in un registro tenuto dalla SEFRI.

7.2 Ritiro dell'attestato professionale

- 7.21 La SEFRI può ritirare un attestato professionale conseguito illegalmente; sono riservate eventuali procedure penali.
- 7.22 Contro la decisione della SEFRI può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla sua notifica.

7.3 Rimedi giuridici

- 7.31 Contro le decisioni della commissione AQ relative all'esclusione dall'esame finale o al rifiuto di rilasciare l'attestato professionale può essere inoltrato ricorso presso la SEFRI, entro 30 giorni dalla notificazione. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.
- 7.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta alla SEFRI. Contro la sua decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla sua notifica.

8 COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME

- 8.1 UPSC e ASPM fissano su proposta della commissione AQ le vacanze secondo le quali vengono remunerati i membri della commissione AQ e i periti.

- 8.2** L'UPSC e l'ASPM si assumono le spese d'esame, nella misura in cui non siano coperte dalle tasse d'esame, dal contributo della Confederazione e da altre fonti.
- 8.3** Al termine dell'esame la commissione AQ invia all'SEFRI, conformemente alle sue direttive, un dettagliato conto economico. Su questa base l'SEFRI fissa il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.

9 DISPOSIZIONI FINALI

9.1 Abrogazione del diritto previgente

Il regolamento dell'esame professionale nell'artigianato della macelleria concernente l'esame di professione di 26 agosto 1997 è abrogato.

9.2 Disposizioni transitorie

I ripetenti in base al regolamento previgente del 26 agosto 1997 hanno la possibilità fino al 31 dicembre 2016 di ripetere l'esame una prima e/o una seconda volta.

L'attuale titolo "Macellaio-salumiere / Macellaia-salumiera con attestato professionale federale" rimane protetto.

9.3 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con effetto retroattivo il 1° settembre 2013.

10 EMISSIONE E APPROVAZIONE

Zurigo, 13 agosto 2013

Unione Professionale Svizzera della carne „UPSC“
Il presidente: il direttore:



Rolf Büttiker



Dr. Ruedi Hadorn


Associazione Svizzera del personale
della macelleria

Il presidente:



Albino Sterli

La direttrice



Giusy Meschi

Il presente regolamento è approvato.

Berna, **02 OTT 2013**

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione



Jean-Pascal Lüthi
Capodivisione Formazione professionale di base e superiore